

# **Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)**

**Modifica del 22 novembre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

*Art. 34*

*Ex art. 35*

## **Sezione 4a: Comunicazione di dati**

*Art. 34a* Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>2</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Per le pubblicazioni di cui all'articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

<sup>3</sup> L'emolumento può essere ridotto o condonato se l'assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati.

*Art. 34b* Contestazioni

L'assicurazione militare decide mediante decisione incidentale le contestazioni relative alla comunicazione di dati.

*Art. 35*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 833.11

<sup>2</sup> RS 172.041.0

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000      In nome del Consiglio federale svizzero:  
                                 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi  
                                 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2401